

N. 25351 di Repertorio

N. 15296 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

27 settembre 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di settembre.

In Basiglio (MI), via Francesco Sforza n. 15.

Avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

ALLA PRESENZA DI:

- CHIARA SANGIOVANNI, nata a Milano (MI) il giorno 14 maggio 1985, domiciliata in Basiglio (MI), via Francesco Sforza n. 15;
 - ENRICO MARCO MELLONI, nato a Milano (MI) il giorno 25 novembre 1964, domiciliato in Basiglio (MI), via Francesco Sforza n. 15,
- testimoni idonei e a me noti, aventi i requisiti di legge come essi stessi mi confermano,

SONO COMPARSI

- **LINA TOMBOLATO**, nata a Tombolo (PD) il giorno 28 luglio 1947, domiciliata in Tombolo (PD), via Monte Grappa n. 22, codice fiscale TMB LNI 47L68 L199V, di cittadinanza italiana;
- **MASSIMO ANTONIO DORIS**, nato a Bassano del Grappa (VI) il giorno 9 giugno 1967, domiciliato in Basiglio (MI), via Antonio Vivaldi Residenza Andromeda n. 11, codice fiscale DRS MSM 67H09 A703A, di cittadinanza italiana;
- **ANNALISA SARA DORIS**, nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 7 maggio 1970, domiciliata in Segrate (MI), Residenza Acquario n. 0, codice fiscale DRS NLS 70E47 A703M, di cittadinanza italiana;
- MAURIZIO CARFAGNA, nato a Milano (MI) il giorno 13 novembre 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in rappresentanza della società

"FINPROG ITALIA SPA"

o in breve "FINPROG SPA" con sede in Milano (MI), Via Senato n. 12, capitale sociale di Euro 500.000.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 08998170156, Repertorio Economico Amministrativo n.1260061, nella sua qualità di Amministratore Unico, munito degli occorrenti poteri in forza della legge e del vigente statuto sociale

(di seguito, congiuntamente, i "**Fondatori**").

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue.

1) È costituita da LINA TOMBOLATO, MASSIMO ANTONIO DORIS, ANNALISA SARA DORIS e FINPROG ITALIA SPA, in qualità di Fondatori una fondazione di diritto privato, disciplinata dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), con la denominazione

"Fondazione Ennio Doris – Ente del Terzo Settore"

o, in breve "**Fondazione Ennio Doris ETS**"

2) La Fondazione ha sede legale in Milano (MI).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.1 dello statuto, l'indirizzo ove viene posta la sede della Fondazione è in Milano (MI) via Senato n. 12.

3) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione di iniziative benefiche e di progetti solidaristici di carattere nazionale e internazionale in memoria di Ennio Doris, fondatore e Presidente di Banca Mediolanum S.p.A., in coerenza con la sua opera benefica e il suo patrimonio valoriale, nonché mediante la conservazione, la gestione e la tutela dell'archivio fotografico ed audiovisivo del Presidente Ennio Doris, il tutto per il tramite dello svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d) Codice Terzo Settore);

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, lett. e) Codice Terzo Settore);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lett. f) Codice Terzo Settore);

d) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, lett. g) Codice Terzo Settore);

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h) Codice Terzo Settore);

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice Terzo Settore (art. 5, lett. i) Codice Terzo Settore);

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 Codice Terzo Settore (art. 5, lett. u) Codice Terzo Settore).

4) La Fondazione ha durata indeterminata.

5) Gli esercizi chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre), sul presupposto che la Fondazione venga ad esistenza successivamente al 30 (trenta) settembre 2022 (duemilaventidue).

6) L'amministrazione della Fondazione è inizialmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, a comporre il quale vengono nominati:

- ANNALISA SARA DORIS, qui comparente, come sopra generalizzata;

- MAURIZIO CARFAGNA, qui comparente, codice fiscale CRF MRZ 47S13 F205J, cittadino italiano;

- GIANNI MARCO ROVELLI, nato a Milano (MI) il giorno 12 agosto 1969, codice fiscale RVL GNM 69M12 F205M, cittadino italiano,

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del Codice del Terzo Settore, per la durata di tre esercizi, e precisamente sino alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla carica di Presidente della Fondazione e legale rappresentante viene nominata la signora ANNALISA SARA DORIS, la quale dichiara di accettare la carica.

Ai sensi dell'art. 10.11 dello statuto della Fondazione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate, mentre non viene attribuito alcun compenso.

7) La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento è affidata ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore ad un Sindaco Unico in persona di GIAN PIERO SALA, nato a Milano (MI) il giorno 10 luglio 1968, codice fiscale SLA GPR 68L10 F205Y, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. di iscrizione 51955, sezione B, iscritto con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995, domiciliato per l'incarico presso la sede della Fondazione, che rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi, e precisamente sino alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, e al quale si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, al Sindaco unico sopra nominato sarà altresì affidata la revisione legale della Fondazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 30, comma 6, e 31 del Codice del Terzo Settore.

Al Sindaco Unico, d'accordo col medesimo, in considerazione delle finalità della Fondazione, non viene attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.

8) La Fondazione si avvale di una dotazione iniziale in denaro di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), costituente il patrimonio minimo della Fondazione ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore, importo che i Fondatori hanno versato nelle seguenti misure:

- euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) da LINA TOMBOLATO;

- euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) da MASSIMO ANTONIO DORIS;

- euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) da ANNALISA SARA DORIS;

- euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) da FINPROG ITALIA SPA,

mediante bonifici bancari eseguiti dai quattro Fondatori, accreditati sul conto corrente da me notaio intrattenuto presso Intesa SanPaolo S.p.A., dando atto che io notaio ho ricevuto espresso incarico dai comparenti di trattenere dette somme di complessivi euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) a titolo di deposito fiduciario (del quale ho curato l'annotazione nel registro somme e valori) e di effettuare un bonifico di pari importo sul conto corrente che sarà aperto a nome della Fondazione nei giorni successivi alla

iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

9) Le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza della Fondazione sono contenute nel testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A". In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

10) Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica in via disgiunta viene espressamente delegato:

- ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto le modificazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con facoltà di ciascun consigliere di sottoscrivere istanze, domande ed atti rettificativi;
- ad eseguire ogni occorrente formalità e a sottoscrivere ogni occorrente atto idoneo al compimento degli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle norme attuative, al fine dell'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, compresa ogni eventuale attività di adeguamento dell'atto costitutivo e/o dello statuto sopra allegato che fossero richieste ai fini della suddetta iscrizione nonché a depositare nei termini di legge presso il notaio che sarà incaricato della iscrizione medesima ogni documento integrativo all'uopo richiesto, con facoltà di intervenire ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge.

11) Spese e tasse del presente atto sono a carico della qui costituita Fondazione.

* * *

Copie e Trattamento dati personali.

I comparenti prendono atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

I comparenti autorizzano il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, ai comparenti, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essi indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Io notaio ho letto il presente atto, in presenza dei testimoni, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio, unitamente ai testimoni, alle ore 12,00, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa cinque pagine sin qui.

Firmato Lina Tombolato

Firmato Annalisa Sara Doris

Firmato Massimo Antonio Doris

Firmato Maurizio Carfagna

Firmato Chiara Sangiovanni

Firmato Enrico Marco Melloni

Firmato Mario Notari

Allegato “A” all’atto in data 27-9-2022 n. 25351/15296 rep.
Statuto
della “Fondazione Ennio Doris – Ente del Terzo Settore”

ART. 1

1.1 È costituita dai Fondatori Lina Tombolato, Massimo Antonio Doris, Annalisa Sara Doris e “FINPROG ITALIA S.p.A.” una fondazione denominata:

“Fondazione Ennio Doris – Ente del Terzo Settore”
o, in breve **“Fondazione Ennio Doris ETS”**

(in seguito, la **“Fondazione”**).

1.2 La Fondazione, avente natura di fondazione di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (**“ETS”**) ai sensi del d.lgs. 117/2017 (**“Codice Terzo Settore”**) in forza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**“RUNTS”**).

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Milano (MI), all’indirizzo determinato dall’organo amministrativo e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

DURATA

3.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 4

SCOPO E ATTIVITÀ

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione di iniziative benefiche e di progetti solidaristici di carattere nazionale e internazionale in memoria di Ennio Doris, fondatore e Presidente di Banca Mediolanum S.p.A., in coerenza con la sua opera benefica e il suo patrimonio valoriale, nonché mediante la conservazione, la gestione e la tutela dell’archivio fotografico ed audiovisivo del Presidente Ennio Doris, il tutto per il tramite dello svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d) Codice Terzo Settore);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, lett. e) Codice Terzo Settore);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lett. f) Codice Terzo Settore);
- d) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, lett. g) Codice Terzo Settore);

- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h) Codice Terzo Settore);
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice Terzo Settore (art. 5, lett. i) Codice Terzo Settore);
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 Codice Terzo Settore (art. 5, lett. u) Codice Terzo Settore).

ART. 5

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

5.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, quali in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- c) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- d) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet;

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

5.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione delle attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 6

PATRIMONIO E PATRIMONIO MINIMO

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra.

6.2. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Fondazione nel corso della sua esistenza, e viene formato:

- dagli apporti in denaro e/o in natura effettuati in sede di costituzione della Fondazione, nel rispetto dei limiti minimi di legge;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il patrimonio minimo;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

6.3 La Fondazione è soggetta ad un limite minimo del proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 Codice Terzo Settore ("**Patrimonio Minimo**"), stabilito in euro 30.000,00.

6.4 Qualora risultasse che il Patrimonio Minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite – ossia qualora risultasse che il patrimonio della Fondazione, al netto dei debiti, fosse inferiore ai due terzi del Patrimonio Minimo - l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del Patrimonio Minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'art. 22, comma 5, Codice Terzo Settore. Agli apporti in denaro o in natura necessari per la ricostituzione del Patrimonio Minimo si applicano le medesime regole stabilite dalla legge per gli apporti in sede di costituzione della Fondazione.

ART. 7

BILANCIO

7.1 La Fondazione chiude i propri esercizi il 31 dicembre di ogni anno.

7.2 Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice Terzo settore.

7.3 La Fondazione non può distribuire utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, né direttamente né indirettamente, ai sensi di legge.

7.4 Gli avanzi di gestione, una volta coperte le eventuali perdite pregresse sino alla ricostituzione del Patrimonio Minimo, sono imputati a riserve di patrimonio netto indisponibili.

ART. 8 FONDATORI

8.1 Rivestono la qualifica di Fondatori i signori Lina Tombolato, Massimo Antonio Doris, Annalisa Sara Doris e la società “FINPROG ITALIA S.p.A.”, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione, effettuando un apporto per la dotazione iniziale della Fondazione.

8.2 Sono di competenza dei Fondatori le seguenti decisioni:

- nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e determinazione del loro compenso, nei limiti di legge, e della durata del mandato, nonché revoca dei medesimi;
- nomina dell’Organo di Controllo monocratico e determinazione del relativo compenso;
- nomina (se del caso) del Revisore legale dei Conti e determinazione del relativo compenso.

8.3 I Fondatori assumono le decisioni di loro competenza, di propria iniziativa o su richiesta dell’organo amministrativo o dell’organo di controllo della Fondazione. Le decisioni sono assunte a maggioranza, per teste, anche senza necessità di riunione collegiale, e vengono trascritte nei libri della Fondazione con l’indicazione della data in cui esse si sono perfezionate e in cui sono state trascritte.

ART. 9 ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l’Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti.

ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre sino ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, nominati dai Fondatori.

10.2 In sede di nomina, i Fondatori determinano la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sino ad un massimo di cinque esercizi. Salvo diversa determinazione dei Fondatori, i Consiglieri cessano dalla carica con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio di durata del mandato. I Consiglieri cessano altresì dalla carica per dimissioni, revoca o morte.

10.3 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica.

10.4 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà ad opera del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza dei Consiglieri sia sempre nominata dai Fondatori. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Si applica l'art. 2386 c.c., in quanto compatibile.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

10.6 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi nonché agli acquisti e alle alienazioni di qualsiasi elemento patrimoniale;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio nel rispetto degli scopi della Fondazione;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se dovuto;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti sul funzionamento della Fondazione;
- delibera modifiche dello Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 13.

10.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri.

10.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

10.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento e liquidazione, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione, che sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

10.10 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

10.11 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

10.12 La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

ART. 11

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

11.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

12.1 L'Organo di Controllo è costituito da un Sindaco unico nominato dal Fondatore ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

12.2 Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi; ad esso si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

12.3 Nei casi in cui si renda obbligatorio ai sensi di legge, o qualora sia ritenuto opportuno, il Fondatore nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, ovvero affida le relative funzioni al Sindaco unico.

ART. 13

SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

13.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice Terzo Settore.

ART. 14

CLAUSOLA DI RINVIO

14.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice Terzo Settore e le norme di legge vigenti in materia.

Milano, 27 settembre 2022.

Firmato Lina Tombolato

Firmato Annalisa Sara Doris

Firmato Massimo Antonio Doris

Firmato Maurizio Carfagna

Firmato Chiara Sangiovanni

Firmato Enrico Marco Melloni

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 30/09/2022 al n. 99352 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce